



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978. Adozione del "Protocollo regionale per la gestione e il controllo dei vettori della Lumpy Skin Disease (LSD)" e autorizzazione alle province per interventi di disinfezione in aree pubbliche e private.**

LA PRESIDENTE

- VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", e in particolare l'art. 32, che dispone " Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco, ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del territorio corrispondente a più comuni e al territorio comunale";
- VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle malattie animali trasmissibili, e i regolamenti delegati e di esecuzione ad esso collegati;
- VISTO il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 e successive modifiche, concernente il sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali;
- CONSIDERATO che, in data 21 giugno 2025, il Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche degli animali (CESME) presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise "G. Caporale" ha confermato la positività per Lumpy skin disease in campioni prelevati da bovini, con segni clinici compatibili alla malattia, in uno stabilimento ubicato in Comune di Orani (NU);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

- CONSIDERATA** la situazione epidemiologica regionale con la conferma di ulteriori focolai di malattia riguardanti stabilimenti della Provincia di Nuoro ubicati, oltreché nel Comune di Orani, nei Comuni confinanti di Nuoro, Oniferi, Orotelli e Sarule e di due ulteriori focolai confermati in uno stabilimento ubicato nel Comune di Bottida e in uno stabilimento ubicato nel Comune di Padru;
- VISTO** il Manuale operativo per la Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa), pubblicato dal Ministero della Salute il 27 giugno 2025, redatto dal Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche (CESME) e dal Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", in collaborazione con la Direzione Generale della Salute Animale (DGSA) del Ministero della Salute, parte integrante del piano di emergenza nazionale per le emergenze epidemiche (PNE), che riporta le istruzioni e le procedure operative da attuare in caso di sospetto e/o conferma di Lumpy Skin Disease, al fine di mettere in atto tutte le misure di gestione necessarie per ridurre il rischio di diffusione, controllare ed eradicare la malattia;
- VISTO** il decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 21 del 16 luglio 2025, recante "Piano di vaccinazione ufficiale obbligatoria contro la Lumpy Skin Disease nella Regione Sardegna";
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 39/78 del 24 luglio 2025, che istituisce il Comitato ristretto d'indirizzo politico-strategico e il Tavolo tecnico per il coordinamento delle attività in materia di contrasto alla Lumpy Skin Disease;
- CONSIDERATA** la diffusione nel territorio regionale della Lumpy Skin Disease (LSD), patologia virale che colpisce i bovini, con gravi ripercussioni economiche sul comparto zootecnico;
- CONSIDERATO** che tra le modalità di diffusione della malattia un ruolo centrale è rappresentato dalla trasmissione attraverso insetti artropodi vettori;
- VISTA** la legge regionale 1 giugno 1999, n. 21, recante "Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

- VISTO** il verbale della Conferenza programmatica provinciale del 29.7.2025, convocata dalla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente per le finalità di ripartizione delle risorse per l'esercizio delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e per la lotta ai roditori, di cui alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 21, nel corso della quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) ha illustrato le problematiche relative alle modalità di diffusione della Lumpy Skin Disease (LSD) o Dermatite Nodulare Contagiosa, tra le quali un ruolo centrale è ricoperto dalla trasmissione tramite insetti artropodi vettori;
- RITENUTO** necessario ed urgente adottare misure straordinarie di disinfestazione larvicida e adulticida finalizzate al contenimento dei vettori, in aree pubbliche e in aree private;
- RITENUTO** altresì necessario approvare un apposito Protocollo tecnico per uniformare le azioni di contrasto su tutto il territorio regionale;
- VISTO** il Protocollo per la gestione e il controllo dei vettori della malattia Lumpy Skin Disease (LSD) elaborato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS);
- CONSIDERATO** che l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, consente, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità in materia di igiene e sanità pubblica e polizia veterinaria al Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia estesa alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni;
- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di ricorrere allo strumento di cui all'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di autorizzare le Province della Regione Sardegna, anche tramite soggetti terzi specializzati, a realizzare interventi di disinfestazione larvicida e adulticida nelle aree private, qualora sussista un concreto rischio per la diffusione della malattia;
- RITENUTO** di dover emanare la presente ordinanza in quanto non risulta possibile, altrimenti, provvedere nell'immediato,

ORDINA

- ART. 1** Adozione del Protocollo regionale per la gestione e il controllo dei vettori della Lumpy Skin Disease (LSD):



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

1. è approvato il “Protocollo per la gestione e il controllo dei vettori della Lumpy Skin Disease (LSD)”, allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante, che definisce le modalità operative per l'attuazione dei trattamenti adulticidi e larvicidi nelle aree pubbliche e private, nonché i principi attivi e i criteri tecnici da utilizzare per garantire efficacia e sicurezza degli interventi.

ART. 2 Interventi nelle aree pubbliche:

1. le province della Regione Sardegna realizzano, anche tramite soggetti terzi specializzati, gli interventi di disinfestazione larvicida e adulticida nelle aree pubbliche, comprese: parchi e giardini pubblici, aree scolastiche, bordo strade, canali, tombini e caditoie, zone paludose o soggette a ristagno idrico e altre aree comunali a rischio sulla base del “Protocollo per la gestione e il controllo dei vettori della Lumpy Skin Disease (LSD)” di cui all'articolo 1.

ART. 3 Interventi nelle aree private:

1. Le province sono autorizzate a estendere gli interventi di prevenzione e controllo, sulla base del “Protocollo per la gestione e il controllo dei vettori della Lumpy Skin Disease (LSD)” di cui all'articolo 1, anche alle aree private, qualora sussista un concreto rischio per la diffusione della malattia;
2. gli interventi nelle aree private possono essere effettuati direttamente o tramite aziende specializzate in convenzione;
3. gli interventi saranno preceduti da apposita comunicazione agli interessati.

ART. 4 Obblighi e vigilanza:

1. i soggetti interessati dagli interventi sono tenuti a collaborare pienamente con le autorità provinciali e regionali;
2. le Province relazionano periodicamente alla Direzione generale della Difesa dell'Ambiente sull'attuazione degli interventi effettuati.

ART. 5 Durata e pubblicazione:

1. la presente ordinanza entra in vigore alla data della sua adozione ed ha efficacia per 60 giorni, salvo proroga motivata;
2. la presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito istituzionale della Regione e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

verrà comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, alle prefetture della Sardegna, alle province sarde competenti per territorio, alle ASL competenti per territorio.

La Presidente
Alessandra Todde

